

Circolare n°73/C/2023: Importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e dell'indennità NASpl per l'anno 2023 – Circolare INPS n. 14/2023.

7 Febbraio 2023

Si porta a conoscenza delle Imprese in indirizzo che, con l'allegata circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, cui si fa rinvio, la Direzione Generale dell'INPS ha reso noto – tra l'altro – *la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della indennità di disoccupazione NASpl, rivalutati tenuto conto dell'incremento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.*

CIGO, CIGS e FIS – Per quanto riguarda le integrazioni salariali, il massimale unico delle relative indennità, per l'anno 2023, è fissato in misura pari a:

- € 1.321,53, al lordo della riduzione prevista dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84%;
- € 1.244,36, al netto di tale riduzione.

Il massimale deve essere incrementato nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Pertanto, gli importi massimali per gli eventi meteo sono i seguenti:

- € 1.585,84 al lordo;
- € 1.493,23 al netto.

NASpl – Al paragrafo 5, la circolare in esame ha comunicato, inoltre, che l'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpl, è pari, per l'anno 2023, ad € 1.470,99.

Analogo importo vale con riferimento all'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Allegati

Circolare_n°73_C_2023

[Apri](#)

2023_02_06_Circolare_INPS_14_2023

[Apri](#)